

Responsabilità del provider

INTERNET, DIRITTI DELLA PERSONALITA' E RESPONSABILITA' AQUILIANA DEL PROVIDER

Corte d'appello di Parigi 10 febbraio 1999 – Pres. M.F. Marais – V. Lacambre c. E. Hallyday

Il provider, che nell'offrire ospitalità sul sito da lui gestito e creato, consente a chiunque, sotto qualsiasi denominazione o anche anonimamente, di diffondere segni, scritti, immagini, suoni e messaggi, sprovvisti del carattere di corrispondenza privata, eccede manifestamente il ruolo tecnico di semplice trasmettitore di informazioni e deve, dunque, assumere verso i terzi le conseguenze di tale attività.

... Omissis...

Nel corso del primo trimestre del 1998, Mine Estelle Leff-Bure coniugata Hallyday apprendeva che una decina di fotografie strettamente private, che la rappresentavano nuda, venivano diffuse su Internet per il tramite di un server nell'ambito dei servizi di un sito denominato <http://www.altern.org/silver-surfer>, e che le immagini diffuse erano accessibili a tutti gli utilizzatori senza restrizioni di accesso.

Un processo verbale di constatazione realizzato da Mi'Denis, messo di giustizia, il 17 marzo 1998 nei locali del centro CEIOG, consentiva di verificare le condizioni della diffusione sul sito gestito da M. Valentin Lacambre.

Sostenendo che era stato gravemente leso il suo diritto all'immagine e alla riservatezza della vita privata, tutelata dall'art. 8 della Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo e dall'art. 9 del Code Civil, Estelle Hallyday sottoponeva la questione al giudice dei ricorsi del tribunale di Grande Istanza di Parigi, il quale, tramite ordinanza del 9 giugno 1998, individuando una responsabilità del fornitore dell'accesso alla rete e del sito che ospita i messaggi, e ritenendo che i mezzi probatori per liberarsi da tale responsabilità necessitassero di un dibattito di merito, rinviava l'attrice ad adire il giudice di merito in relazione alla sua domanda provvisoria per danni-interesse, ma, vista l'urgenza e per evitare il rinnovarsi della lesione subita dall'attrice, ingiungeva a Valentine Lacambre, su cauzione di 100.000 franchi al giorno, di attivare il meccanismo tramite il quale rendere impossibile la diffusione delle immagini fotografiche in causa tramite uno dei siti da lui gestiti.

Valentine Lacambre ha proposto appello a questa decisione.

Indicando che il sito in causa non era più accessibile il giorno in cui davanti al giudice dei ricorsi è stata portata la causa e che la necessità di far cessare il comportamento dannoso manifestamente illecito che poteva scaturirne non poteva più essere invocata, Valentine Lacambre sostiene che l'ingiunzione del primo giudice crea a suo avviso un'obbligazione di

controllo del contenuto del sito *web* che non può che gravare sul responsabile legale del sito, qualità questa che né la legge sulla stampa, né la legge sul diritto comune, attribuisce a lui. Aggiunge che se si considera Internet un mezzo di comunicazione audiovisiva in cui il fornitore del sito ospitante i messaggi sarebbe il direttore della pubblicazione, ai sensi delle leggi 23 giugno 1982 e 30 settembre 1986, le disposizioni dell'art. 93-3 della legge dell'82 impediscono, a suo parere, di agire contro il responsabile legale, dal momento che il messaggio incriminato, il cui contenuto può essere sempre modificato dal creatore della pagina *web*, non è oggetto di uno specifico accordo prima della sua comunicazione al pubblico. Sostiene che in tutti i gradi e stati del giudizio l'esecuzione dell'ordinanza è impossibile vista la mancanza nella stessa di specificazioni circa i mezzi da usare per impedire l'ulteriore diffusione delle fotografie oggetto della lite, precisando che non è possibile tecnicamente alcun controllo a priori visto il gran numero di documenti depositati e pubblicati ogni giorno. Fa inoltre osservare che tre *e-mail* sono state istituite per ricevere le lamentele degli utenti del *server* e che l'*account* che contiene i documenti oggetto della lite è immediatamente bloccato in caso di violazione flagrante della legge.

Conclude, sulla base di quanto sopra, chiedendo la caducazione della decisione presa e domanda il pagamento di 15.000 franchi ai sensi dell'art. 700 del nuovo codice di procedura civile per le spese irripetibili di istanza.

La signora Estelle Leff-Bure coniugata Hallyday replica che l'appellante ha diffuso al pubblico in maniera illecita un certo numero di immagini che hanno costituito oggetto di sanzioni giudiziarie e che fanno parte della sua collezione personale e strettamente privata, contestandogli di non aver adottato nella sua qualità di «diffusore multimediale professionale responsabile degno di questo nome» le precauzioni più elementari per verificare se le fotografie erano state o meno autorizzate e di aver inoltre deliberatamente infranto le disposizioni dell'art. 8 della Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo e dell'art. 9 del Code Civil citati. Ella pretende che il proprietario del dominio [altern.org](http://www.altern.org) che ha agito come ospitante e che non sembra aver preso la precauzione di imporre agli ospitati una dichiarazione di creazione del servizio di comunicazione audiovisiva, resti, rispetto ai terzi responsabile del contenuto di tutte le informazioni accessibili, sotto il nome del suo dominio. Sottolinea che il fatto che Lacambre si sia dato cura di far uscire dal suo sito le immagini

G

GIURISPRUDENZA

Straniera

754

DANNO
E RESPONSABILITA'
n. 7/1999

oggetto della lite, quando ha voluto, dimostra bene che quando vuole ha il controllo tecnico del suo sito.

Stima che l'appellante a torto sostiene, sulla base di una lettura edulcorata dell'ordinanza contestata, che nessuna responsabilità sarebbe a lui imputabile e pretende che tale ordinanza gli lasci la possibilità di vedersi sollevato da tutte le responsabilità se si comporta come un fornitore di accesso professionale e diligente e se dimostra di aver prestato un minimo di attenzione per i diritti dei terzi in relazione al servizio che egli gestisce.

Concludendo per la conferma dell'ordinanza nella parte in cui questa in via di principio ha ritenuto responsabile Lacambre, ella, tramite appello incidentale, chiede l'eliminazione dell'ordinanza nella parte in cui ha rigettato la domanda su interessi e danni.

La stessa sollecita, a tal titolo, il pagamento di una provvisoria di 500.000 franchi da far valere in relazione al suo pregiudizio che lei stima tanto più grave in quanto esercita la professione di indossatrice notoriamente conosciuta.

Domanda infine il pagamento di una somma di 50.000 franchi sulla base dell'art. 700 del nuovo codice di procedura civile.

Valentine Lacambre, rifiutando le argomentazioni che gli sono opposte, deduce in risposta che la signora Hallyday non è legittimata a riformulare la sua domanda su danni e interessi in quanto non ha proposto appello all'ordinanza che l'ha respinta.

Invocando le disposizioni degli artt. 548 e 550 del nuovo codice di procedura civile Estelle Hallyday denuncia la poca serietà di queste argomentazioni e conferma nella maniera più assoluta le sue pretese persistendo nel suo appello incidentale.

Su ciò

Sull'appello principale

Considerando che ogni persona ha sulla propria immagine e sull'utilizzo che ne è fatto un diritto assoluto che gli permette di opporsi alla sua riproduzione ed alla sua diffusione senza la propria autorizzazione qualunque sia il supporto utilizzato;

considerando che, sebbene la diffusione senza autorizzazione sul sito Internet <http://www.altern.org/silversurfer> di diciannove fotografie di Estelle Hallyday che la rappresentano nuda e provengono dalla sua collezione privata, causa a quest'ultima un danno manifestamente illecito che il giudice dei ricorsi ha il potere di far cessare, è necessario constatare che al momento in cui è stata proposta domanda le fotografie non erano più accessibili ed erano state ritirate dal sito in causa, come risulta dal processo verbale del 13 maggio 1998, da M'Guerin, messo di giustizia, prodotto in dibattimento da Valentin Lacambre e non contestato;

considerando che il giudice dei ricorsi non poteva, in tali condizioni, ingiungere all'interessato di prendere, sotto la minaccia di un'ingente sanzione, delle misure per lo più non definite e di conseguenza di difficile esecuzione, per evitare il ripetersi di un danno soltanto eventuale sulla base degli elementi del dossier e non specificato.

La decisione in oggetto su questo punto deve essere annullata.

Sull'appello incidentale

Considerando che ai sensi degli artt. 548 e 550 del nuovo c.p.c., l'appellato è legittimato ad agire in ogni stato della causa per il rispetto della decisione presa, quando lo stesso sarebbe esclusa ad agire a titolo principale;

considerando che l'appello principale proposto da Valentin Lacambre legittima l'appello incidentale di Hallyday;

considerando che l'eccezione di irricevibilità non è fondata e va rigettata;

considerando che il primo giudice ha correttamente ritenuto che la responsabilità di colui che ospita l'accesso e ospita il sito, in quanto tale, non poteva essere riconosciuta che per mezzo di un dibattito di merito sulle cause di esonero suscettibili di essere invocate e sulle quali non aveva cognizione;

ma considerando che nell'offrire, come nel caso di specie, l'ospitalità e nell'ospitare in modo anonimo, sul sito altern.org che ha creato e che gestisce, tutte le persone che sotto qualsiasi denominazione ne facciano domanda al fine di mettere a disposizione di una categoria di pubblico segni, scritti, immagini, suoni e messaggi che non hanno il carattere di corrispondenza privata, Valentin Lacambre eccede manifestamente il ruolo tecnico di semplice trasmettitore di informazione e deve, dunque, assumere verso i terzi le conseguenze di una attività che ha di proposito cominciato ad intraprendere alle condizioni sopra viste e che contrariamente a quanto lui pretende è remunerativa e riveste un'ampiezza che lui stesso rivendica;

considerando che la diffusione delle fotografie in causa alle condizioni descritte precedentemente comporta manifestamente la sua responsabilità e giustifica la richiesta di risarcimento della Hallyday, in quanto la lesione del diritto all'immagine e alla vita privata, così come il pregiudizio che ne deriva, non sono né contestati né contestabili, una provvisoria su danni e interessi di 300.000 franchi deve essere fissata in considerazione della sua notorietà, della professione esercitata da quest'ultima e dalla diffusione demoltiplicata risultante dalle possibilità tecniche offerte da Internet oltre la pubblicazione con le modalità che saranno indicate nel dispositivo seguente di un comunicato a spese dell'appellante;

considerando che conviene infine, ai sensi dell'art. 700 del nuovo c.p.c., concedere all'intimato un'indennità per le sue spese irripetibili in causa d'appello; che all'appellante, che soccombe nelle sue pretese, deve essere dichiarata decaduta la domanda che egli ha formulato a tal titolo.

P.Q.M.

La Corte, deliberando pubblicamente e in contraddittorio, invalida l'ordinanza in tutte le sue disposizioni e deliberando nuovamente condanna Valentine La Cambre a pagare a Estelle Hallyday la somma provvisoria di 300.000 franchi da imputare alla riparazione del suo pregiudizio;

Ordina la pubblicazione su tre giornali o riviste, a scelta dell'intimato, della comunicazione seguente, sotto il titolo "pubblicazione giudiziaria", nei limiti dei 25.000 franchi per inserzione.

... Omissis ...

IL COMMENTO

di Francesco Di Ciommo

Introduzione

Il problema affrontato dalla Corte d'appello di Parigi nella sentenza in epigrafe - responsabilità civile del *provider* per illeciti perpetrati a mezzo *Internet* - rappresenta una delle nuove frontiere della responsabilità aquiliana. La questione verte sulla possibilità di ammettere e qualificare giuridicamente la responsabilità di un soggetto - il *provider*, per l'appunto - che, permettendo agli utenti (*users*) dei servizi che offre di accedere alla c.d. autostrada telematica, fornisce loro gli spazi e le possibilità tecniche per diffondere su scala mondiale qualsiasi messaggio, anche illecito. Si discute, in altri termini, di responsabilità per fatto altrui, ovvero di responsabilità per omesso controllo, ma chi volesse seguire questa seconda strada dovrebbe prima individuare il fondamento giuridico del preteso obbligo di controllo gravante in capo al *provider*, nonché dimostrare la liceità di quello che potrebbe tradursi in un vero potere-dovere di censura.

Negli Stati Uniti, la possibilità di ritenere civilmente (ma il problema si pone anche in diritto penale) responsabile per danni procurati dagli *users* a terzi - attraverso la "pubblicazione" nel ciberspazio di materiali di ogni tipo, ovvero la diffusione *on line* di notizie e messaggi - chi fornisce la connessione in rete, ovvero mette a disposizione spazi-*web*, caselle e-mail, *Bulletin Board Systems* (c.d. BBS), *chatlines* o *newsgroups*, è stata, negli ultimi anni, oggetto di numerose riflessioni e di alcune ricadute giurisprudenziali di cui più avanti si darà conto. In Europa il dibattito appassiona la dottrina, ma solo di rado ha, finora, fatto capolino nelle aule dei tribunali, per cui la pronuncia francese si propone come *leading case* o, quanto meno, come utile palestra di riflessione.

Il tema investe anche interessi economici, in quanto l'affermazione della responsabilità dei *providers*, per attività compiute dagli *users*, è potenzialmente in grado di influenzare l'organizzazione dell'offerta e della distribuzione dei servizi telematici, nonché di incidere sui relativi costi. Riconoscere in capo al *provider* un obbligo di controllo-censura sul contenuto dei siti che gestisce costituirebbe, per questi, un aggravio di spese notevole, nonché in alcuni casi, per motivi strettamente tecnici, un onere di difficile adempimento. Nel caso poi si ritenesse che detto controllo debba esplicarsi prima della pubblicazione, i tempi necessari a realizzarlo svilirebbero alcune delle più importanti caratteristiche della comunicazione telematica: la rapidità, *rectius* "realità", dello scambio di informazioni, nonché l'immediatezza e la spontaneità della comunicazione globale. L'intera problematica, e le sue soluzioni, hanno dunque, come è facilmente intuibile, ripercussioni sicure sul commercio c.d. elettronico, sulla prestazione dei servizi via *Internet*, sulla diffusione in rete delle notizie, nonché, più in generale, sull'evoluzione stessa del ciberspazio.

Rispetto a quanto fin qui detto, si impongono ulteriori riflessioni. È lecito, ad esempio, chiedersi se, e fino a che punto, il *provider*, nell'assolvimento dei suoi presunti doveri di censore, possa violare diritti ritenuti - nel nostro come in tutti gli ordinamenti liberali - primari, quali quello alla riservatezza e alla segretezza della corrispondenza, nonché quello alla libera manifestazione del pensiero. Ma la complessità delle problematiche accennate merita una trattazione più organica.

Internet come nuovo wild west

Le autostrade telematiche rappresentano un mezzo di comunicazione dalle potenzialità diffusive capaci di moltiplicare vertiginosamente gli effetti di un'eventuale aggressione alla personalità altrui o ai singoli aspetti della medesima, i c.d. diritti della personalità (1). La situazione si manifesta più preoccupante, in tal senso, se solo si considera che *Internet* ha, come sua caratteristica peculiare, una propensione, pressoché assoluta, all'anarchia. La rete è, infatti, avvertita dagli utenti come uno spazio privo di padroni e regole - che non siano quelle strettamente tecniche -, ove tutto è possibile, indipendentemente da qualsiasi valutazione di liceità (si parla anche di "nuovo *wild west*"). E tale generalizzata percezione non può che dirsi corretta, se solo si riflette sul fatto che non si registrano, fino ad oggi, esempi concreti di controllo sui contenuti, né a monte del processo di diffusione, né a valle. Si assiste, al contrario, ad un'evoluzione della grande rete orientata sempre più in senso anti-inibitorio, il che è confermato dal comportamento anarcoide degli utilizzatori, che trova nell'anonimato veicolo prediletto e ragione primaria (2).

In proposito, giova richiamare la decisione del 27 marzo 1997, con la quale l'OCSE ha bocciato la proposta statunitense, sostenuta anche dalla Gran Bretagna e dalla Francia, di creare una chiave di accesso universale in grado di decodificare tutti i messaggi trasmessi via *Internet*, così da consentire a tutti gli organismi investigativi di decifrare le comunicazioni in rete effettuate in codice ed individuarne la provenienza. I ventinove Paesi OCSE, consapevoli di quali proporzioni abbia oggi in rete l'anonimato e della delicatezza dell'argomento, hanno preferito lasciare

Note:

(1) In proposito v. S. Magni-M.S. Spolidoro, *La responsabilità degli operatori in Internet: profili interni ed internazionali*, in *Dir. informaz. e informat.*, 1997, 61; Y. Pouillet, *Riservatezza e sicurezza delle reti*, relazione programmata tenuta durante il convegno di Roma dell'8 e 9 maggio 1998, i cui atti sono raccolti in *Internet e Privacy: quali regole?*, in *Bollettino del Garante per la protezione dei dati personali*, 1998, n. 5, suppl. n. 1, 22; nonché F. Chilton-S. Cant, *Privacy and the Internet*, in *IBL*, 1996, 162.

(2) Cfr. P.E. Reiman, *Cryptography and the First Amendment: The Right to Be Unheard*, in *John Marshall Journal of Computer & Information Law*, 1996 325; ed anche O. Torrani - S. Parise, *Internet e diritto*, Roma, 1997.

G

GIURISPRUDENZA

Straniera

756

DANNO
E RESPONSABILITÀ
n. 7/1999

a ciascuno Stato membro il diritto di regolare la materia. Più decisa sul punto si rivela la Raccomandazione n. 3/1997, adottata il 3 dicembre 1997 dal "Gruppo per la tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali", istituito dalla direttiva 95/46/CE del 24 ottobre 1995. Qui, il diritto all'anonimato viene definito «essenziale se si vogliono mantenere nel ciberspazio i diritti fondamentali alla riservatezza e alla libertà di espressione», ma allo stesso tempo viene temperato dall'ammissione che «la capacità di partecipare e comunicare in rete senza rivelare la propria identità contrasta con le iniziative che vengono attualmente sviluppate a sostegno di altri settori importanti come la lotta contro il contenuto illegale e nocivo, le frodi finanziarie e il diritto d'autore», per cui si propone che le restrizioni del diritto all'anonimato siano «giustificate, necessarie, proporzionate».

Nell'attuale situazione, caratterizzata dall'assenza di regole precise di riferimento, è facile che attraverso *Internet* vengano diffusi messaggi scurrili, offensivi, osceni, ovvero semplicemente illeciti, perché, ad esempio, lesivi della *privacy* o dell'onore (come nella fattispecie in rassegna). A proposito di *privacy*, val la pena sottolineare come anche comportamenti ed attività in sé irrilevanti possano, attraverso la diffusione globale, assumere un rilievo quantitativo destinato a creare problemi e dubbi di liceità.

Da parte sua, la complessa problematica afferente alla possibilità di controllare i contenuti del ciberspazio, al fine di evitare, per quanto possibile, la realizzazione di illeciti attraverso *Internet*, offre spunti di riflessione che vanno in più direzioni. Si va dalla tutela costituzionale della libertà di espressione, a quella penal-civilistica dell'onore, del decoro e della *privacy*. A ciò si aggiungono aspetti pubblicistici concernenti la corretta identificazione degli individui, delle associazioni, delle imprese, ecc. (3). Ci si deve interrogare, in altre parole, su chi (oltre che sull'*an* e sul *quo modo*) può, ovvero deve, svolgere il ruolo del censore, dello sceriffo che interviene a governare ciò che finora è stato il regno dell'ingovernabile. E ciò tenendo presente che, come non pare ammissibile che attraverso *Internet* si realizzino illeciti che restano impuniti, così non è tollerabile che, in virtù di una generale esigenza di controllo, si violino diritti fondamentali quali la libera manifestazione del pensiero e la riservatezza.

Quanto detto evidenzia l'esistenza, anche in *subiecta materia*, del *trade-off* tra tutela dei diritti della personalità e diritto di comunicazione libera e segreta (art. 15 Cost.), nonché di manifestazione del pensiero (art. 21 Cost.) (4). In nome della *privacy*, necessita difendere il cittadino dalle aggressioni che questi può subire, tanto, ad esempio, attraverso la diffusione non autorizzata di foto private, quanto, di contro, attraverso il controllo generalizzato delle sue "comunicazioni" (personali o professionali che siano, per corrispondenza ovvero *on line*). La ricerca del difficile equilibrio tra le due esigenze spetterebbe ai legislatori nazionali di comune accordo, e non solo ai singoli Stati, in quanto il fenomeno ha caratteri planetari, ma, nell'inerzia di questi e nella totale

mancanza di norme che regolino il ciberspazio, la giurisprudenza è chiamata, nell'attuale fase di transizione, a risolvere fattispecie quali quella in commento.

Una nuova ipotesi di responsabilità oggettiva?

Nel caso in rassegna, la Corte francese ha ritenuto responsabile civilmente un *service provider* (sulle diverse figure di *provider v. infra*) per lesione del diritto all'immagine e alla vita privata, poiché, attraverso uno degli spazi *web* ai quali questi garantiva la connessione - e sul quale consentiva a chiunque la libera e anonima pubblicazione di materiali -, erano state diffuse foto osé di una donna (l'attrice) che mai aveva dato il suo consenso, in quanto facenti parte della sua collezione privata.

La fattispecie si segnala come illecita indipendentemente dal coinvolgimento di *Internet*. Qualora le foto *de quibus* fossero state pubblicate sulle pagine di una rivista, ovvero su locandine da appendere in strada o volantini da distribuire, la questione di fondo si sarebbe prospettata nei medesimi termini: l'attrice ha subito un danno che va risarcito. La variante rappresentata dal mezzo di diffusione utilizzato - un sito *web*, per l'appunto - ha ricadute immediate sugli aspetti processuali della vicenda. Si discute, in altre parole, della legittimazione passiva dei soggetti che operano in rete ovvero gravitano, a vario titolo, attorno alla rete. Più banalmente: chi è responsabile del fatto illecito (pubblicazione non autorizzata di materiale c.d. delicato) e deve risarcire il danno? La risposta a tale domanda non può che fondarsi su considerazioni di diritto sostanziale e, difatti, i giudici parigini hanno condannato il *provider* in virtù di valutazioni tutt'altro che processuali, sulle quali necessita soffermarsi (5).

La Corte osserva in motivazione, per prima cosa, che il *provider* forniva un servizio di ospitalità sul sito da lui stesso gestito, consentendo ai clienti di pubblicare e diffondere, in maniera anonima, segni, scritti, immagini, suoni e messaggi. L'accento va posto sull'anonimato che il *provider* in questione garantiva ai suoi clienti. La possibilità di operare in rete senza manifestare le proprie generalità (*rectius*, e ciò è più grave, senza che alcuno possa controllare o conoscere l'identità dell'operatore che gestisce una pagina *web*, ovvero partecipa a *news groups* o conferenze) rappresenta - come anticipato - la caratteri-

Note:

(3) Per una riflessione sul punto v. R.C. Potter, *Cyber age and internet Ethics*, in *IBL*, 1996, 162.

(4) Cfr. C. Sarzana Di Sant'ippolito, *Tra privacy e sicurezza, in MC-microcomputer*, n. 143, settembre 1994, 160; V. Zencovich, *I principi costituzionali nelle telecomunicazioni*, in *Dir. informaz. e informat.*, 1996, 400; A. Cerri, *Telecomunicazioni e diritti fondamentali*, *ibid.*, 785; P. Costanzo, *Aspetti evolutivi del regime giuridico di Internet*, *id.*, 1996, 839; R. Zaccaria, intervento tenuto nel corso del convegno di Roma dell'8 e 9 maggio 1998, riportato in *Internet e Privacy: quali regole?*, cit., 156.

(5) Per un precedente d'oltralpe, v. Corte d'appello di Parigi, *I chambre*, 13 marzo 1996, in *CTRL*, 1996, 3, T-72.

stica di alcuni dei servizi offerti nel cibernazio. Ciò determina la difficoltà, pressoché assoluta, di individuare un soggetto direttamente responsabile per l'attività di diffusione realizzata a mezzo *Internet*, il che comporta l'impossibilità di risarcire il danneggiato, ovvero la necessità di rintracciare, tra gli operatori la cui identità sia conosciuta, chi possa essere, seppure indirettamente, ritenuto responsabile. Delle due, una. I giudici francesi, scartando la prima soluzione, che francamente pare inaccettabile, tentano di giustificare l'attribuzione di responsabilità in capo al *provider* attraverso argomenti che ne evidenzino la fattiva partecipazione all'illecito. In tal modo, la Corte dimostra la propria consapevolezza anche in ordine al rischio insito nella seconda delle due alternative: fare dei *providers* (in quanto soggetti noti) i capri espiatori che, in virtù di una responsabilità puramente oggettiva, debbano rispondere del fatto altrui. Lo sforzo argomentativo - il cui risultato, per la verità, si rivela piuttosto modesto - è comunque indicativo della riluttanza ad una soluzione di tal fatta.

I giudici hanno ritenuto che nel caso di specie, per quanto su detto circa le modalità di gestione dei servizi offerti dal *provider*, questi non potesse essere qualificato come un semplice veicolo di informazione e dovesse invece, poiché volontariamente consentiva l'anonimato ai suoi clienti, essere ritenuto responsabile verso i terzi per qualunque danno patito ad opera degli *users*. Nella sentenza si sottolinea, inoltre, l'ampiezza e la remuneratività dell'attività prestata. Sulla rilevanza, ai fini dell'attribuzione della responsabilità civile, della professionalità del *provider* ci si intratterà nel prossimo paragrafo.

Provider: le opportune distinzioni

Con la generica qualifica di *provider* si identificano una pluralità di soggetti che, ai fini della presente riflessione, devono essere distinti. Mentre il *server provider* fornisce esclusivamente la connessione (c.d. *hosting*), il *service provider* fornisce anche servizi ulteriori e il *content provider* veicola in rete propri contenuti. Tali differenze funzionali si rivelano importanti nell'ottica di un corretto inquadramento delle rispettive responsabilità.

Nel caso in rassegna, l'attività del *provider* risultava remunerativa, come si sottolinea in motivazione, in quanto (probabilmente) il sito gestito in questione ospitava, oltre agli spazi lasciati alla libera disponibilità degli *users*, pubblicità commerciale. Tale formula - pubblicità a pagamento su pagine *web* ad utilizzazione gratuita - è molto diffusa, specialmente negli Stati Uniti. Non esistendo alcun rapporto contrattuale tra l'utente, che non assume obbligazioni nei confronti del *provider*, e quest'ultimo, accade che i due non si conoscano e che lo *user* si qualifichi soltanto attraverso uno pseudonimo, ovvero un codice che, molto spesso, non ne permette la reale identificazione. Ciò fa sì che, soprattutto attraverso *providers* situati in Paesi c.d. di frontiera, vengano gestiti traffici di *software* pirata, nonché altre attività illecite, senza che ci sia la concreta possibilità di identificare i responsabili (6). Ed anche se solitamente, in tali casi, il *provider* comunica ai navi-

ganti che non esiste un responsabile del sito - al fine di mettere questi ultimi sul chi va là, così che essi si assumano coscientemente il rischio che la visita può comportare -, ciò non tutela affatto i terzi non naviganti dai danni che, in qualunque modo, i contenuti di detto sito possono loro arrecare. E' per tale motivo che parte della dottrina si è chiesta se sia ipotizzabile un obbligo per il *provider* di detenere un *record* degli utenti, di organizzare i propri servizi in modo da evitare che vi siano anonimie ovvero omonimie (e che queste ultime causino sconvolgenti scambi di persona), nonché di controllare accessi ed informazioni per impedire inquinamenti ed irruzioni di *hackers* (7).

Dalla situazione appena descritta, va distinto nettamente il caso del c.d. *access provider* che - invece di gestire direttamente un sito di libera utilizzabilità - fornisce il servizio di *hosting* in virtù di un vero e proprio contratto che lo lega allo *user*. Quest'ultimo, in tal caso, è ben conosciuto dal *provider* e spesso tra i due intercorrono frequenti rapporti finalizzati all'aggiornamento e all'ottimizzazione del servizio, oltre ai normali contatti necessari per consentire il pagamento periodico del servizio e il rilascio dei documenti contabili di quietanza. Lo *user* è, dunque, dal *provider* pienamente identificabile, anche qualora decida di rendere anonimo il suo spazio *web* o di utilizzare in rete uno pseudonimo. Ciò rende possibile individuare in lui il soggetto passivo di un'eventuale azione giudiziaria. E' prassi che, nel contratto tra *provider* e *user*, il primo declini ogni responsabilità in relazione ai contenuti veicolati per conto del secondo, così attribuendo il ruolo di responsabile legale a quest'ultimo (8). Tuttavia, qualora si dovesse ritenere che in capo al *provider* sussista un generale obbligo di controllo, nel caso di un'eventuale illecito, agevolato ovvero permesso dal comportamento inerte dello stesso, tale previsione contrattuale si rivelerebbe inutile, in quanto valida soltanto tra le parti, ed i terzi danneggiati potrebbero citare in giudizio il *provider* per responsabilità da omesso controllo (9).

Un'ulteriore precisazione va fatta per segnalare come, anche quando il *provider* conosce l'identità dello *user*, possa accadere - nel caso in cui uno stesso

Note:

(6) V., ad esempio, il famoso caso *United States v. Lamacchia*, F. Supp. 535, Civil Court B.D. Ma 1994 Lexis 1994 U.S. District 8002, nel quale un intraprendente studente del Massachusetts Institute of Technology aveva organizzato, sfruttando i *gateways* della rete informatica della scuola, un baratto *on line* di *software*, garantito dall'anonimato offerto da alcuni *hosts* finlandesi.

(7) V. S. Magni-M. S. Spolidoro, cit.

(8) Cfr. R.T. Nimmer, *Electronic Contracting: Legal issues*, in *John Marshall Journal of Computer & Information Law*, 1996, 269; e, anche se un po' datato, R. D'Orazio-V. Zeno-Zencovich, *Profili di responsabilità contrattuale e aquiliana nella fornitura di servizi telematici*, in *Dir. informaz. e informat.*, 1990, 241.

(9) Per approfondimenti sul punto, v. G. De Nova, *I contratti di accesso ad Internet*, in *AIDA*, 1996, 39; E. Roppo, *I contratti per la fornitura di servizi telematici*, in AA.VV., *I contratti di informatica. Profili civilistici, tributari e di bilancio*, a cura di G. Alpa e V. Zeno-Zencovich, Milano, 1987; G. Ciacci, *I contratti per la fornitura di servizi telematici*, in *Econ. e dir. terziario*, 1990, 73.

nome di accesso (*login*) alla rete sia utilizzato da più persone contemporaneamente, ovvero quando esso venga sottratto al legittimo detentore, insieme alla *password*, per essere fraudolentemente utilizzato - che non si riesca ad individuare esattamente l'autore dell'attività illecita (10).

All'interno della categoria dei *providers* è opportuno, inoltre, distinguere tra quelli che, nello svolgere la propria attività, ottengono profitti e quelli c.d. amatoriali, ovvero c.d. istituzionali. Per *providers* c.d. istituzionali si intendono i centri di cultura, le scuole, gli enti pubblici preposti ad attività particolari, che abbiano strutture tecniche idonee a fornire il servizio di accesso alla rete; per *providers* c.d. amatoriali, singoli o associazioni che, senza alcun fine di lucro, né di ricerca, organizzano modeste strutture in grado di consentire il collegamento e la diffusione di materiali nel cibernazio. A questi si contrappongono i *providers* professionisti, che sono soggetti giuridici (persone fisiche, ma più spesso società) che curano tale servizio al fine di lucro ed hanno una più o meno notevole organizzazione. I professionisti sono alla continua ricerca di nuovi clienti e perciò più attenti alle evoluzioni tecniche ed al mutamento delle esigenze di mercato. In virtù di tali prerogative, e per le dimensioni del *business* che gestiscono, sono considerati, da una parte della dottrina, i soli soggetti in grado di risarcire i danni causati dagli illeciti compiuti dagli *users* (11). Ciò in quanto, essi assumerebbero tale rischio a fronte di una remunerazione ed inoltre potrebbero, considerata l'organizzazione e la struttura di cui normalmente dispongono, apprestare sistemi di controllo sui contenuti che veicolano in rete.

Dopo aver vagliato la varietà delle situazioni che si possono prospettare e le differenze esistenti tra i diversi operatori che normalmente vengono definiti *providers*, necessita evidenziare come una disciplina che si proponga di risolvere il problema, senza compiere le opportune distinzioni ora prospettate, rischi di paralizzare alcuni soggetti, con ripercussioni notevoli sull'intero equilibrio, oggi esistente, tra i c.d. canali distributivi della rete. In altre parole, qualora, ad esempio, si reputasse responsabile, più o meno oggettivamente, una scuola per l'illecito realizzato da uno *user* rimasto anonimo (ipotizziamo uno studente), questa sopporterebbe con difficoltà l'onere risarcitorio, ovvero, in casi estremi, non lo potrebbe sopportare affatto. Stando così le cose, la scuola in questione preferirà, ad ogni buon conto, servirsi di un *provider* professionista e ciò determinerà effetti concentrativi nel mercato della fornitura degli accessi alla rete, in quanto quest'ultima resterà prerogativa dei soli *providers* che possono sostenere i costi del controllo ovvero, qualora lo ritengano più conveniente, i rischi dell'omissione. In linea di principio, sulla base di considerazioni di analisi economica del diritto fondate sulla migliore allocazione delle risorse, tale soluzione potrebbe anche risultare ottimale, ma su di essa necessita richiamare l'attenzione della dottrina, nonché degli operatori.

Internet e stampa

Tra i più frequenti illeciti commessi via *Internet*, vi

sono la diffamazione con diffusione di materiale offensivo (12); la violazione delle leggi su diritto d'autore, marchio e brevetto mediante la riproduzione di opere protette senza la necessaria autorizzazione (13); la violazione di norme sull'ordine pubblico mediante la pubblicazione di documenti di contenuto terroristico, sul buon costume e contro lo sfruttamento sessuale dei minori mediante la diffusione di materiale pornografico; ed infine la violazione della *privacy* mediante diffusione di notizie riservate (14). La rete delle reti, dunque, si candida ad essere, tanto il più potente, quanto il più pericoloso tra i mezzi di informazione.

La dottrina si è interrogata sulla possibilità di estendere analogicamente la disciplina riguardante la stampa agli illeciti informatici (15). In materia penale, tale estensione è stata avversata in virtù della inderogabilità di alcuni principi quali quello di personalità della responsabilità penale (art. 27, comma 1, Cost.), nonché quello di riserva legale (art. 25, comma 2, Cost.) (16). E tuttavia si discute in ordine all'applicazione, tra gli altri, degli artt. 57, 261, 266, 302, 326, 414, 528, 595, 618 e 621 c.p. In ambito civile, la questione si pone in maniera più problematica, in quanto non esistono evidenti impedimenti all'applicazione analogica di norme quali l'art. 2050 c.c., in tema di responsabilità per attività pericolosa;

Note:

(10) Cfr. C. Gattei, *Considerazioni sulla responsabilità dell'Internet provider*, in *Interlex*, 66, 24 novembre 1998, e in www.interlex.com/regole/gattei2.htm.

(11) Così B. Donato, *La responsabilità dell'operatore di sistemi telematici*, in *Dir. informaz. e informat.*, 1996, 135.

(12) In proposito, v. *Cubby v. Compuserve*, 776 F. Supp. 135 (140 S.D.N.Y. 1991); e in dottrina S. Dooley, *Defamation on the internet*, in *CTRL*, 1995, 191.

(13) In proposito, v., tra gli altri, i casi *Playboy Enter. Inc. v. Frena*, 839 F. Supp. 1552 (M.D. Fla. 1993); *Sega Enter. Ltd. v. Maphia*, 857 F. Supp. 679 (N.D. Cal. 1994); *Religious Technology Center v. Netcom Online Communication Services Inc.*, No. C95-20091 RMW (N.D. Cal. Nov. 21, 1995); *Sega Enter. Inc. v. Sabella*, C 93-04260 (N.D. Cal. 1996); nonché *Enterprise Inc. v. Webworld*, in *Electronic Information Policy & Law Report*, BNA, vol. 3, n. 4, January 28 1998; e per la giurisprudenza italiana, le ordinanze del Trib. Roma 2 agosto 1997 (anche in *Dir. ind.*, 1998, 138, con commento di P. Montuschi) e del Trib. Milano 22 luglio 1997 e 10 giugno 1997, tutte in *Foro it.*, 1998, I, 923; del Trib. Cuneo 27 giugno 1997, in *AIDA*, 1997, 942; nonché del Trib. Bari 24 luglio 1996, e del Trib. Modena 23 ottobre 1996, entrambe in *Foro it.*, 1997, I, 2316. In dottrina v., ex ceteris, J. Ginsbrug, *Diritto d'autore e trasmissione digitale e diritti protetti negli Stati Uniti: uno sguardo d'insieme*, trad. di P. Marzano, in *Riv. dir. comm.*, 1996, I, 1141.

(14) Sul punto, si segnalano gli autorevoli interventi contenuti in *Internet e Privacy: quali regole?*, Atti del convegno di Roma dei giorni 8 e 9 maggio 1998, cit.

(15) Per approfondimenti, si segnala V. Zeno-Zencovich, *La pretesa estensione alla telematica del regime della stampa: note critiche*, in *Dir. informaz. e informat.*, 1998, 5.

(16) Cfr. S. Seminara, *La pirateria su Internet e il diritto penale*, in *Riv. trim. dir. pen. econ.*, 1997, 106; Id., *La responsabilità penale degli operatori su Internet*, in *Dir. informaz. e informat.*, 1998, 745; U. Sieber, *Responsabilità penali per la circolazione di dati nelle reti internazionali di computer*, trad. di M. Storzi, in *Riv. trim. dir. pen. econ.*, 1997, 750; nonché, per una panoramica più in generale, C.F. Grosso, *Stampa* (disposizioni penali sulla), voce della *Enc. giur. Treccani*, Roma, 1991, XXX; e P. Costanzo, *Stampa* (libertà di), voce del *Dig. disc. pubbl.*, Torino, 1998, XIV.

l'art. 2048 c.c., nel caso, ad esempio, in cui l'illecito sia realizzato attraverso il *computer* di una scuola da un minore; l'art. 2049 c.c., quando il fatto illecito sia commesso da un dipendente, durante l'orario di lavoro, attraverso il *computer* di servizio; ovvero gli artt. 11 e 12 della legge 47/1948, che riguardano la responsabilità civile dell'editore e la riparazione pecuniaria a carico dei diffamatori.

In entrambi i contesti (penale e civile), tuttavia, si è da più parti sostenuto - e con diversi argomenti - che nel concetto di stampa non possa essere ricompreso quello di telematica, anche perché l'art. 1 della legge 47/1948 dispone che «sono considerati stampa o stampati [...] tutte le riproduzioni tipografiche o comunque ottenute con mezzi meccanici o fisico-chimici, in qualsiasi modo destinati alla pubblicazione», così lasciando fuori, da un lato le riproduzioni tipografiche non destinate alla pubblicazione (es. i biglietti da visita), dall'altro tutto ciò che è destinato alla pubblicazione, ma che non costituisce una riproduzione tipografica (es. uno scritto a mano).

La giurisprudenza nordamericana si è più volte occupata della questione. Basti ricordare il celebre caso *Stratton Oakmont Inc. v. Prodigy Services Co.*, C31063/94, March 10 1995, per il cui epilogo v. *NY Supreme Court*, Nassau County, December 11 1995, *CTLR*, 1996, T-50, in cui il giudice di Nassau County ha stabilito che il gestore di una bacheca elettronica doveva essere ritenuto responsabile dei danni causati dall'inserimento, fra i messaggi del giro, di un comunicato gravemente lesivo dell'immagine di un intermediario in valori mobiliari, in quanto, nella fattispecie, il convenuto aveva esercitato veri e propri poteri "editoriali". Al contrario, nei casi *Cubby Inc. v. CompuServe*, citato alla nota 12, e *Auvil v. CBS 60 minutes*, 800 F. Supp. 928 (1992), si è ritenuto che la situazione del *provider* non sia paragonabile a quella di un editore quanto piuttosto a quella di un libraio, cui sarebbe irragionevole imporre l'onere di esaminare il contenuto di ogni singolo libro che entra nel suo negozio (17). Più di recente, nel caso *Zeran v. American Online*, del 1997, è stata esclusa la responsabilità del *provider*, nonostante questi fosse stato informato della presenza del messaggio diffamatorio sul proprio *server*, in quanto la Corte lo ha ritenuto un mero distributore di messaggi altrui. La decisione applica la recente (1996) novella riguardante il *Telecommunications Act*; in virtù della quale, al titolo 47 USC 230(c), si afferma, in relazione all'invio di materiale diffamatorio, che un *provider* non può essere considerato responsabile, al pari di un editore, delle informazioni fornite e comunicate da terzi. Tale norma, per espressa previsione dell'art. 230(d)(2), non trova applicazione in caso di violazione dei diritti di proprietà intellettuale (18).

Per quanto riguarda l'Europa, in un caso tedesco di violazione di *copyright*, antecedente all'entrata in vigore della normativa teutonica che disciplina la responsabilità del *provider* (v. *infra*), i giudici hanno ritenuto applicabili i principi che regolano la responsabilità, anche penale, dell'editore, in quanto il controllo sul materiale veicolato in rete sarebbe, non solo possibile, ma necessario (*AG Nagold*, Oktober 31

1995, CR 1996/4, 240). Per una rapida panoramica della giurisprudenza olandese, v. Corte distrettuale di Rotterdam, 24 agosto 1995, AMI 1996/5, 101, nonché Corte distrettuale dell'Aja, 12 marzo 1996, 96/160. In proposito, è opportuno ricordare che nel codice penale olandese i paragrafi 53 e 54 escludono la responsabilità dell'editore se non ha alcun controllo sul materiale diffamatorio pubblicato, e che tale principio conosce ricadute in ambito civile.

Anche la giurisprudenza italiana, in più di un'occasione, ha affrontato il problema. Il Tribunale di Bari, nell'ordinanza dell'11 giugno 1998, ha riconosciuto che un sito *Internet* «si configura come un peculiare giornale telematico». Il Tribunale di Teramo - nell'ordinanza dell'11 dicembre 1997 (19) - ha affermato che «l'abuso del diritto di cronaca può concretarsi anche tramite diffusione di messaggi via *Internet*, poiché il mezzo di diffusione non modifica l'essenza del fatto, valutabile alla stregua dei normali criteri che governano il libero e lecito esercizio del diritto di cronaca»; ma, allo stesso tempo, pur ammettendo la competenza del Garante della *privacy*, ha escluso la competenza del Garante per la radiodiffusione e l'editoria, in quanto «il mezzo *Internet* non è omologabile nelle attribuzioni» di questo. Ed ancora, il Tribunale di Napoli - decreto 18 marzo 1997 (20) - ha ritenuto che «un periodico realizzato mediante l'impiego delle tecniche telematiche "on line" può essere registrato solo se stampato anche su supporto cartaceo», in virtù di un'applicazione letterale (già contrastata da Cass. pen., 12 ottobre 1982 (21)) dell'art. 1, legge 8 febbraio 1948, n. 47. Di parere esattamente contrario la magistratura romana, che, meno recentemente, si è dimostrata orientata ad imporre la registrazione dei servizi telematici come testate giornalistiche e la correlativa nomina di un direttore (22).

Il discusso obbligo di controllo

Nella pronuncia in epigrafe, la Corte non prende in considerazione la questione, dibattuta invece dalle parti in causa, del preteso obbligo di controllo preventivo gravante, secondo l'attrice, sul *provider*.

Come è stato rilevato, lo *user*, in molti casi, è posto in grado di accedere al *server* gestito dal *service*, ovvero dall'*access provider*, e di registrarvi informa-

Note:

(17) Per una trattazione della complessa problematica, v. S. Dooley, *Defamation on the Internet*, in *CTLR*, 1995, 191. Per quanto riguarda l'Italia, necessita ricordare che l'art. 1 della legge 375/75 ritiene non punibili i titolari e gli addetti a rivendita di giornali, di riviste, libri e pubblicazioni periodiche per il solo fatto di detenere, rivendere o esporre pubblicazioni illecite ricevute da editori e distributori autorizzati.

(18) Così C. Gattei, cit.

(19) Pubblicata in *Foro it.*, 1998, I, 594, ed in *Dir. informaz. e informat.*, 1998, 372, con commento di P. Costanzo.

(20) In *Foro it.*, 1997, I, 2307.

(21) In *Foro it. Rep.*, 1984, voce *Radiotelevisione*, n. 84; per esteso in *Giust. pen.*, 1983, II, 633.

(22) Come riferisce M. Cammarata, *Punti fermi sulla telematica*, in *MC-microcomputer*, n. 148, febbraio 1995, 160.

zioni all'insaputa di quest'ultimo (23). Considerata l'impossibilità tecnica di chiedere agli *users* di comunicare al *provider* il contenuto di ogni futura pubblicazione, al fine di consentirne un controllo preventivo di liceità, in quanto ciò minerebbe la realtà temporale della comunicazione via *Internet*, la questione ruota attorno al problema del controllo contemporaneo alla pubblicazione stessa. In altre parole, necessita domandarsi se e come sia tecnicamente possibile imporre ai *providers* un immediato controllo dei contenuti che, veicolati in rete tramite i propri *servers*, siano già oggetto di diffusione. Negli Stati Uniti, il problema si è posto in ordine alla possibilità di applicare al *provider* la dottrina della *vicarious liability*, in base alla quale risponde dell'illecito chi, avendo il diritto e la capacità concreta di controllare le azioni dell'autore del fatto, omette di impedire il verificarsi dell'evento lesivo e ne trae profitto.

Nell'ordinamento italiano la questione potrebbe essere ricondotta nell'ambito della responsabilità per danno cagionato da cose in custodia, ovvero per danno cagionato nello svolgimento di attività pericolosa (24). In entrambi i casi, compreso quello in cui si riconoscesse, al di là di ogni appiglio sistematico, un obbligo di controllo gravante sul *provider*, questi, per difendersi, dovrebbe dimostrare di avere tentato in ogni modo di evitare l'illecito operando la migliore censura possibile. A chi scrive, pare inopportuno qualificare "cosa in custodia" il *server* gestito dal *provider*, nonché pretestuoso parlare di attività in sé pericolosa. D'altra parte, a fronte dell'esigenza di individuare un soggetto su cui gravi una generica responsabilità circa i contenuti della rete, sembra inevitabile ritenere il *provider* obbligato ad una qualche forma di controllo, soluzione rispetto alla quale, però, onde evitare la creazione di una nuova ipotesi di responsabilità oggettiva, necessita compiere opportune distinzioni.

Soprattutto per quanto riguarda i *providers* di notevoli dimensioni, la concreta possibilità di effettuare controlli sui contenuti veicolati in rete pare remota, non solo per la quantità di dati ogni giorno immessi nei *servers* da questi gestiti, ma anche per la continua mutevolezza degli stessi. Né, al fine di agevolare l'operazione, si può pensare all'installazione di filtri che reagiscano a determinate parole chiave o a determinate combinazioni grafiche, eliminando i dati indesiderati, in quanto - se è vero che un controllo manuale è impensabile - una soluzione automatizzata comporta problemi tecnici che la rendono idonea allo scopo. La predisposizione di filtri, infatti, escluderebbe dati e informazioni, anche a contenuto lecito, per il solo fatto della presenza di un termine polisemico, mentre risulterebbe inefficace riguardo ai messaggi cifrati, criptati, compressi, ovvero scritti in linguaggi poco conosciuti. Tale soluzione si palesa ulteriormente inutile nel caso di violazione di *copyright*, o di lesione del marchio, in quanto nessun sistema automatizzato può consentire di verificare in quest'ottica la liceità di termini non sospetti. Così come sarebbe stata inadatta ad evitare il fatto di cui alla causa in commento, in quanto le immagini ritraenti una donna in *déshabillé* non sono considerate in sé illecite ed il filtro automatizzato non

avrebbe potuto verificare l'inesistenza dell'autorizzazione dell'attrice a tale pubblicazione. Il problema ora delineato è proprio anche dell'eventuale controllo manuale, in quanto si può censurare rapidamente un contenuto osceno e vietato, ovvero un messaggio manifestamente illecito, ma non è agevole verificare, in tempi ragionevolmente brevi, se, ad esempio, un marchio sia già da altri registrato o la pubblicazione di foto sia stata autorizzata. Tale vaglio necessiterebbe della collaborazione fattiva degli *users* e rallenterebbe la pubblicazione.

In alcuni casi - si pensi ai *boxes e-mail*, ai *news groups*, nonché ai *forum* e alle *chat lines* - il controllo su quanto diffuso sarebbe, oltre che arduo, addirittura, a sua volta, illecito, in quanto - come anticipato - finirebbe per violare il diritto alla libertà e alla segretezza di comunicazione e corrispondenza privata (25). Cosicché, a ritenere che il *provider* abbia un generale obbligo di controllo, si violerebbe il principio di non contraddizione, per cui un comportamento non può essere insieme lecito (o addirittura dovuto) e vietato.

Posta, per tutto quanto detto, la difficoltà di fondare un generale obbligo di controllo in capo al *provider* (26), pare evidente, d'altra parte, che qualora questi venga a conoscenza del contenuto illecito di certe informazioni, sia tenuto ad impedire la permanenza delle stesse sul suo *server*. Nel caso *Religious Technology Center v. Netcom*, cit., si è ritenuto che manchi una diretta responsabilità del *provider* quando lo *user* abbia semplicemente scaricato sul *server* i materiali illeciti, ma che possa sussistere un concorso di responsabilità là dove venga dimostrato un colpevole ritardo del *provider* nell'eliminare il materiale contestato dal soggetto leso. Si è, d'altra parte, osservato che l'eliminazione, operata dal *provider*, del materiale illecito dal proprio *server*, non risolve il problema, in quanto gli utenti possono agevolmente accedere ai medesimi contenuti attraverso differenti siti *web* ed inoltre, avvalendosi di un qualsiasi *news-reader-program* o di un comune *browser*, possono collegarsi ad un *news-server* diverso da quello del loro *provider*, così raggiungendo *newsgroups* non contenuti nel *server* di quest'ultimo. Né pare possibile ipotizzare, per l'*access provider*, l'obbligo di impedire l'accesso dei suoi clienti al *server* sul quale i materiali illeciti sono disponibili, in

Note:

(23) Così C. Gattanei, *Tutela dell'opera multimediale su rete telematica: la situazione europea*, in *Dir. informaz. e informat.*, 1998, 474.

(24) Cfr. E. Tosi, *I problemi giuridici di Internet*, Milano, 1998; e Franzoni, *La responsabilità del provider*, in *AIDA*, 1997, 250.

(25) Cfr. P. Galdieri, *Internet e pedofilia*, in www.je.it/password/infogiuridica/approfondimenti/pedo.htm.

(26) M. Barbuti, presidente dell'Associazione Italiana Internet Providers, nell'intervento tenuto al citato convegno di Roma dell'8 e 9 maggio 1998, e riportato in *Internet e Privacy: quali regole?*, cit., 130, sottolinea come sia un dato di fatto che il «*provider* non abbia mezzi per effettuare un controllo», in quanto l'efficacia dei filtri elettronici è «ancora a livello di sperimentazione». In senso critico, C. De Martini, *Telematica e diritti della persona*, in *Dir. informaz. e informat.*, 1996, 864.

quanto tale misura impedirebbe ogni comunicazione e, d'altro canto, potrebbe essere facilmente aggirata (27).

La giurisprudenza nordamericana, in alcune pronunce, ha denunciato un palese imbarazzo nel valutare la diligenza dei *providers* che già usano sistemi di controllo e filtro. Molto scalpore ha suscitato, tra gli altri, il caso *Stratton Oakmont Inc. v. Prodigy Services Co.*, n. 31063/94, cit., nel quale la *Supreme Court of New York* ha ritenuto responsabile il gestore di una bacheca elettronica aperta alle inserzioni dei naviganti, in quanto questi aveva adottato delle misure di controllo che facevano di lui non più un semplice veicolo di informazioni, ma un vero "editore", per cui la successiva variazione delle politiche di controllo, determinata dalla loro eccessiva onerosità, era stata ritenuta colposa dalla Corte, anche perché non sufficientemente pubblicizzata. In altre parole, l'aver adottato delle *content guidelines*, in forza delle quali sarebbe stato possibile eliminare materiali offensivi dal sito, nonché l'aver applicato un automatico *software screening* per la ricerca e l'eliminazione delle parole oscene ed offensive, invece che provare la diligenza del *server provider*, ne hanno determinato la condanna. Questa decisione, paradossalmente, ha spinto parte dei commentatori americani a suggerire ai *service providers* di non controllare il contenuto degli *incoming messages* e di dare massima pubblicità a tale situazione. D'altra parte, nel caso *Auvil v. CBS "60 Minutes"*, 800 F. Supp. 928 (1992), si è precisato che non sarebbe sufficiente la teorica possibilità di controllare i contenuti di ciascuna "pubblicazione in *Internet*", da parte del *service provider*, perché divenga ipotizzabile una responsabilità di quest'ultimo, a meno che non se ne dimostri la malafede o la colpa grave (così anche nel caso *Cubby Inc. v. Compuserve Inc.*, cit.).

Viene, a questo proposito, in rilievo un decreto di archiviazione emesso il 13 febbraio 1998 dalla Procura generale presso la Corte di Cassazione tedesca, relativamente ad un procedimento penale che vedeva numerosi *providers* come imputati di agevolazione in istigazione e apologia di reati (28). Il decreto dispone che, «nel momento in cui i *providers* consentono l'accesso alla rete, essi devono essere considerati come destinatari di determinati doveri per la sicurezza del traffico», anche se un concreto obbligo di agire in capo al *provider* è ipotizzabile solo quando questi sia consapevole che in rete sono disponibili, a suo mezzo, materiali la cui diffusione comporta un illecito (29). Di diverso avviso la sentenza emessa il 28 maggio 1998 dall'*Amtsgericht* di Monaco di Baviera, la quale ha condannato un *provider* per concorso nella diffusione di materiale pornografico (30). Per la giurisprudenza italiana, si rinvia all'ultimo paragrafo.

I primi interventi normativi

Nel settore delle comunicazioni, *Internet* ha innescato una serie di problemi la cui soluzione ha interessato in questi anni, in tutto il mondo, diversi organi preposti alla normazione. Nella relazione del

19 marzo 1997 alla Proposta di risoluzione redatta dalla Commissione per le libertà pubbliche e gli affari interni, costituita presso il Parlamento europeo, si legge che «un'impostazione esclusivamente repressiva delle reti informatiche, di cui *Internet* è soltanto la prefigurazione, nuocerebbe in larga misura al contributo positivo di queste ultime allo sviluppo delle nostre società, ma che nel contempo sono necessarie forme efficienti di autoregolamentazione». Su tale orientamento pare, oggi, registrarsi un consenso generale.

Per quanto riguarda l'Italia, il modello di autoregolamentazione di riferimento è costituito dalla bozza di "Codice di autoregolamentazione per i servizi in *Internet*" (redatta da un gruppo di lavoro composto da esperti dell'Associazione italiana *Internet provider* (AIIP), dell'Associazione nazionale dell'editoria elettronica (ANEE), di Telecom Italia e di Olivetti) diffusa il 22 maggio 1997. I principi che ai nostri fini rilevano sono riassumibili in cinque asserzioni: 1) il fornitore dei contenuti è responsabile delle informazioni che mette a disposizione del pubblico; 2) nessun altro soggetto di *Internet* può essere ritenuto responsabile, salvo che sia dimostrata la sua partecipazione attiva (tale si intende qualsiasi partecipazione diretta all'elaborazione dei contenuti veicolati); 3) la fornitura di prestazioni tecniche senza conoscenza del contenuto non può far presumere la responsabilità dell'attore che ha fornito tali prestazioni; 4) qualunque soggetto di *Internet* venga direttamente a conoscenza dell'esistenza di contenuti accessibili al pubblico di carattere illecito, provvede ad informare direttamente l'autorità giudiziaria; 5) tutti i soggetti di *Internet* devono essere identificabili, pur avendo diritto, una volta identificati, a mantenere l'anonimato nell'utilizzo della rete al fine di tutelare la propria sfera privata. Per la verità, tale normativa è parsa, alla dottrina, inadatta ad ispirare il legislatore, in quanto eccessivamente garantista nei confronti dei *providers* (31). Più corretta è stata ritenuta l'impostazione della dichiarazione finale della Conferenza ministeriale europea di Bonn redatta l'8 luglio 1997, nella quale, riconoscendo «la necessità di fare chiara distinzione tra responsabilità di chi produce e mette in circolazione i contenuti e quella degli intermediari», si ammette la possibilità di rendere i *providers* destinatari di, seppur limitati, doveri di intervento, malgrado si precisi, di converso, che «gli operatori di rete e i *providers* non sono, in generale, responsabili, dei contenuti. Tale principio dovrebbe

Note:

(27) Così S. Seminara, *op. ult. cit.*, 756; l'Autore rinvia, per ulteriori considerazioni, alla riflessione del giudice Dalzell, sentenza 11 giugno 1996, della *District Court for the Eastern District of Pennsylvania*, in *Dir. informaz. e informat.*, 1996, 634, traduz. di Zeno-Zencovich.

(28) V. S. Seminara, *op. ult. cit.*

(29) Il testo del decreto 15 luglio 1998, si trovava pubblicato in www.jura.uni-sb.de/jurpc/rechtspr/19980017.htm.

(30) In *Multimedia und Recht*, 1998, 429, con nota critica di U. Sieber.

(31) Per un commento, v. S. Seminara, *op. ult. cit.*, 753.

essere applicato in modo tale che gli intermediari [...] non siano sottoposti a regole irragionevoli, sproporzionate o discriminatorie. In ogni caso, il terzo che opera il servizio di *hosting* di tali contenuti non dovrebbe esercitare un ruolo di controllo sui contenuti che non ha ragione di ritenere illegali» (32).

Negli Stati Uniti, in materia di *copyright*, nel 1997 è stato proposto l'*On Line Copyright Liability Limitation Act*, che definisce esplicitamente i casi di limitazione di responsabilità dell'*Internet provider*. Il progetto riconosce come responsabile ogni *provider* che abbia partecipato direttamente alla violazione, ovvero - avvertito del fatto altrui - abbia omesso di compiere ogni atto «tecnicamente fattibile e commercialmente ragionevole» al fine di impedire che la violazione perdurasse. Sempre negli USA, in forza della novella del 1996 riguardante il *Telecommunications Act*, al titolo 47 USC 230 (c), - come anticipato - oggi si esclude che il *provider*, in relazione a diffamazioni compiute attraverso il suo *server*, venga considerato «*as the publisher or speaker of any information provided by another information content provider*». Nello stesso anno, nel Wisconsin, è stato emanato il *Wisconsin Bill Act 852*, che, in tema di diffamazione in rete, stabilisce la responsabilità del *provider* nel caso in cui non provveda a bloccare prontamente la diffusione dei materiali lesivi di cui viene a conoscenza.

Per quanto riguarda il vecchio continente, attenzione merita la comunicazione della Commissione europea, del 16 ottobre 1996, COM (96) 487 - intitolata "Informazioni di contenuto illegale e nocivo su *Internet*" - nella quale si sostiene che «il *service provider* è direttamente responsabile per il contenuto del materiale che immette personalmente in rete» e che «con riguardo al materiale illecito immesso in rete da terzi, il *service provider* è responsabile solo se a conoscenza dello specifico contenuto e se è tecnicamente possibile o ragionevole prevenirne la diffusione».

Tra gli Stati europei, l'Inghilterra è stata la prima a dotarsi di una normativa *ad hoc*. Nel *Defamation Act* del 1996, al paragrafo 1 (3) si esclude che il responsabile di un sistema informatico possa essere considerato «*the author, editor or publisher of a statement*» se viene coinvolto nella semplice trasmissione dei dati o gestione del sistema elettronico che veicola il messaggio. Ciò non risolve i problemi in ordine alla possibilità che il *provider* venga citato in giudizio ad altro titolo.

Meno vaga appare la recente disciplina tedesca concernente la responsabilità degli operatori di *Internet*. Il paragrafo 5 della legge federale del 2 luglio 1997, entrata in vigore il 1° agosto, sui servizi di informazione e di comunicazione (*Gesetz zur Regelung der Rahmenbedingungen für Informations- und Kommunikationsdienste*, c.d. *IuKDG*), dispone che: «1. I fornitori di servizi sono responsabili secondo le leggi generali dei propri materiali da essi resi disponibili. 2. I fornitori di servizi sono responsabili dei materiali altrui da essi resi disponibili solo se hanno conoscenza dei loro contenuti e sia tecnicamente possibile ed esigibile impedirne la disponibilità. 3. I fornitori di servizi non sono

responsabili dei materiali altrui ai quali essi hanno fornito solo l'accesso [...] 4. Qualora [...] il fornitore dei servizi acquisisca conoscenza di contenuti illeciti e una chiusura sia tecnicamente possibile ed esigibile, rimangono salvi, secondo le leggi generali, gli obblighi di impedimento della disponibilità di tali materiali» (33). Il paragrafo 5 dello *IuKDG* - come è stato notato - possiede una valenza non costitutiva, ma semplicemente dichiarativa della responsabilità del *provider* alla stregua del diritto tedesco vigente, ed in quest'ottica può essere utile oggetto di riflessione anche per l'operatore italiano (34).

Nell'ordinamento francese manca una normativa specifica riguardante la responsabilità dei soggetti c.d. di *Internet* e l'unica disposizione applicabile, seppure per analogia, è contenuta nell'art. 15 della *Loi de réglementation des télécommunications*, del 6 luglio 1996, n. 96-659, ai sensi del quale «Ogni soggetto la cui attività consiste nell'offerta di uno o più servizi di connessione audiovisiva menzionati nel comma 1 dell'art. 43, è tenuto a proporre ai clienti un mezzo tecnico che consenta loro di limitare l'accesso a determinati servizi e di selezionarli» (35).

In Italia spiccano due disegni di legge in materia. Nel d.d.l. n. 1138, Senato, XIII legislatura, si prevede, da un lato, l'applicabilità anche all'editoria elettronica delle norme sulla registrazione dei giornali e periodici contenute negli artt. 5 e 6 della legge 47 del 1948 e, dall'altro, si statuisce che, agli effetti della legge penale, dovranno intendersi commessi col mezzo della stampa anche i reati commessi attraverso l'editoria elettronica. Il 4 aprile 1997 era già stata presentata alla Camera dei deputati la proposta di legge n. 3530 ("Disciplina delle reti telematiche ad accesso variabile in connessione sovranazionale"), costituita da tre articoli, nella quale, tra l'altro, si disponeva che «il titolare ed il responsabile delle reti telematiche [...] non sono responsabili per quanto da altri comunicato attraverso le reti da essi gestite o ivi immesso, salvo l'obbligo di denunciare ad autorità dotata di potere di polizia giudiziaria ogni e qualsivoglia violazione di cui essi siano venuti a conoscenza

Note:

(32) Alla conferenza ministeriale europea di Bonn fa riferimento H. Burkert, *Diritti e responsabilità*, in *Internet e Privacy: quali regole?*, Atti del convegno di Roma dei giorni 8 e 9 maggio 1998, cit., 124, il quale, in proposito, ritiene che «con questo approccio, la soluzione resta fermamente ancorata al concetto di responsabilità generica secondo il diritto penale europeo, e si evita ogni discriminazione nei confronti di soggetti che si sono dimostrati fondamentali per l'utilizzo delle tecnologie in questione».

(33) Cfr. F.A. Koch, *Zivilrechtliche Anbieterhaftung für Inhalte in Kommunikationsnetzen*, in *Computer und Recht*, 1997, 193; Id., *Neue Rechtsprobleme der Internet-Nutzung*, in *Neue Juristische Wochenschrift - CoR*, 1998, 48; F.A. Maennel e B. Noveck, *Germany Enacts Sweeping Internet/Multimedia Law*, in *IP WorldWide*, November-December 1997, *The N.Y. Law Publishing Company*; S. Ernst, *Rechtliche Fragen bei der Verwendung von Hyperlinks im Internet*, id. 1997, 228.

(34) Per alcune considerazioni circa gli effetti che nel nostro ordinamento avrebbe la ricezione della disciplina tedesca v. S. Seminara, *op. ult. cit.*, 759.

(35) V. P. Costanzo, *Le nuove forme di comunicazione in rete: Internet*, in *Informatica e diritto*, 1997, 1.

perpetrata in danno o per mezzo delle reti da essi gestite».

Nel nostro ordinamento esistono recenti disposizioni nelle quali il legislatore ha mostrato attenzione per il fenomeno *Internet* (36). La legge 3 agosto 1998, n. 269 contenente «Norme contro lo sfruttamento della prostituzione, della pornografia, del turismo sessuale in danno dei minori, quale nuova forma di riduzione in schiavitù», prevede la punibilità di chi «con qualsiasi mezzo, anche per via telematica, distribuisce, divulga o pubblicizza, il materiale pornografico» derivante dallo sfruttamento di minori infradiciottenni (art. 600-ter c.p., commi 3 e 4). Con tale intervento si riconosce *Internet* come possibile strumento di realizzazione del reato. Parte della dottrina ha ritenuto che la normativa in questione appaia ridondante ed evidenzi una «visione demonizzatrice» del fenomeno *Internet* (37). Inoltre, è stato sottolineato come anche le recenti disposizioni lascino completamente irrisolti i problemi vertenti sulla responsabilità dei proprietari di infrastrutture di telecomunicazione (c.d. *network providers*), dei fornitori di accesso (c.d. *access providers*) e dei fornitori di servizi (c.d. *service providers*).

Un difficile equilibrio

La questione della responsabilità del *provider* per illeciti realizzati da terzi attraverso il *server* da lui gestito inerisce ad una problematica di più ampio respiro. Il nodo davvero cruciale da sciogliere è se *Internet* debba rimanere un luogo di infinita libertà, al riparo di ogni interferenza, oppure necessiti di un quadro istituzionale di riferimento e regole precise. L'argomento ha interessato la dottrina giuridica italiana, pur coinvolgendo considerazioni di tipo socio politico che nella circostanza svolgono un ruolo primario (38). Nella citata comunicazione della Commissione europea, datata 16 ottobre 1996, si afferma che «ciò che è illegale fuori dalla rete è illegale anche sulla rete». Il problema, dunque, resta individuare e ripartire le responsabilità. Anche perché *Internet* può rappresentare il più potente veicolo per la violazione di norme sulla proprietà intellettuale, sulla *privacy*, sulla tutela dell'onore e dell'immagine, ma un incisivo intervento della legge, al fine di regolamentare tali profili, potrebbe finire per snaturare la rete delle reti (39). D'altra parte, il controllo demandato ai *providers* comporta un pericolo di eguale portata, in quanto è possibile che il gestore, per evitare responsabilità per danni, si trasformi nel più severo dei censori. Si è detto, a tale proposito, che potrebbe nascere una «censura di mercato ancora più capillare e penetrante di quella tradizionalmente affidata ad organi pubblici e nella sostanza ineludibile» (40).

Si potrebbe, dunque, proporre - come pure è stato fatto - che si legiferi, a livello internazionale, al fine di imporre, a chi vende accessi alla rete, l'accertamento dell'identità di chi li acquista, così facendo gravare su questi ultimi la responsabilità per eventuali danni prodotti dalla loro gestione. «Ciò dovrebbe scoraggiare i fornitori di connettività dall'offrire un accesso anonimo, non solo alla posta elettronica, ma anche ad altre modalità di connessione alla rete» (41).

Parte della dottrina è pervenuta a conclusioni più drastiche. Il gestore del sistema dovrebbe, finanche nei confronti della posta elettronica, «riservarsi esplicitamente il diritto di penetrare, nei casi sospetti, nell'interno delle singole cassette e controllare quindi il contenuto dei messaggi esistenti avvalendosi della disposizione di cui all'art. 51 c.p., secondo cui l'esercizio di un diritto esclude la punibilità» (42). A tal proposito, è stato proposto un *escamotage* giuridico per aggirare i problemi di costituzionalità che tale invasione della corrispondenza creerebbero nel nostro ordinamento: «basterà emettere una norma piccola piccola, che stabilisca che il contenuto di una casella elettronica non è una lettera, ma una cartolina, per autorizzare il gestore del sistema a prendere conoscenza del contenuto» (43). Negli Stati Uniti, tuttavia, il recente *Electronic Communications Privacy Act*, che ha espressamente previsto l'applicazione delle norme a tutela delle comunicazioni confidenziali alle nuove forme di comunicazione, quale la posta elettronica, pare muoversi in senso opposto.

Non manca, d'altro canto, chi sostiene, a proposito di editoria *on line*, che più opportuna potrebbe essere una scelta di stampo totalmente liberale, «non solo per quanto ne deriverebbe in ordine alla stessa libertà di diffusione in rete, ma soprattutto perché potrebbe dimostrarsi inutile tentare di normare su una dimensione informativa così complessa e delocalizzata, caratterizzata inoltre dalla presenza di una pluralità eterogenea di operatori (gestori di rete, fornitori di connettività, erogatori di servizi, moderatori di discussioni, ecc., fino agli autori delle opinioni espresse e ai fornitori delle informazioni)». Ogni pubblicazione di opinioni o notizie in rete costituirebbe soltanto espressione di libera manifestazione del pensiero, cui è possibile contrapporre con immediatezza, l'eventuale tutela di altre situazioni costituzionalmente rilevanti (44).

La *deregulation* attuale, tuttavia, pare rischiosa, in quanto è parso che i giudici, di fronte al fenomeno telematico, tendano a far prevalere le esigenze di repressione su quelle di legalità (45). Esempio ne sia

Note:

(36) Per un esame della legge n. 547 del 23 dicembre 1993, sui nuovi reati informatici, v. P. Galdieri, *Teoria e pratica nell'interpretazione del reato informatico*, Milano, 1997.

(37) Così S. Seminara, *op. ult. cit.*

(38) *Ex multis*, v. S. Rodotà, *Qualche limite è necessario*, in *Téléma*, 8, Primavera 1997, 6; nonché Id., *Libertà, opportunità, democrazia e informazione*, relazione introduttiva del citato convegno di Roma dell'8 e 9 maggio 1998, in *Internet e Privacy: quali regole?*, cit., 12.

(39) Cfr. O. Hance, *Internet e la legge*, Milano, 1997.

(40) V. S. Rodotà, *Qualche limite è necessario*, cit.

(41) V. B. Donato, cit.

(42) Così C. Sarzana Di Sant'Ippolito, cit., 160.

(43) Così M. Cammarata, *BBS e attività criminali*, in *MC-micro-computer* n. 143, settembre 1994, 157.

(44) Così P. Costanzo, *Libertà di manifestazione del pensiero e "pubblicazione" in Internet*, in *Dir. informaz. e informat.*, 1998, 372.

(45) Cfr. G.J.H. Smith *et alii*, *Internet Law and Regulation*, in *FT Law & Tax*, London, repr. 1996.

l'ordinanza di sequestro preventivo dell'intero server "Isole nella rete", attuato in data 1° luglio 1998 dalla Procura della Repubblica della Pretura circondariale di Vicenza. Sul sito erano stati inviati messaggi che invitavano a boicottare un'agenzia specializzata in viaggi in Turchia. Con tale ordinanza, non solo si ravvisò la responsabilità del provider per aver consentito la diffusione dei messaggi assunti come diffamatori, ma si ordinò il sequestro di «tutte le attrezzature utilizzate per diffondere» tali messaggi (46). Egualmente preoccupante, in quanto volta ad allargare eccessivamente la responsabilità del provider, è l'ordinanza del Trib. Napoli 8 agosto 1997 (47).

Prospettive meno fosche si scorgono alla luce della decisione del Tribunale di Roma del 4 luglio 1998, nella quale si afferma che, in ogni caso, non è dovere del provider controllare o vigilare sui messaggi veicolati in rete, in quanto egli si limita a mettere a disposizione degli utenti uno spazio virtuale e, nel caso di specie, trattandosi di un news group "non moderato", non aveva alcun potere di censore sugli interventi dei naviganti, cosicché egli manca addirittura della legittimazione passiva (48). Secondo una dottrina che ha commentato tale pronuncia, la ratio che sorregge l'enunciazione del principio di diritto posto a fondamento della decisione (assenza di potere di controllo) risulta applicabile a tutti gli operatori che si possono definire neutri rispetto ai contenuti veicolati in rete, quali il gestore della rete telecomunicativa, l'access provider, il server provider ed il gestore di servizi ulteriori rispetto all'accesso (service provider) (49). Anche nell'ordinanza del Tribunale di Cuneo del 27 giugno 1996, citata in nota 13,

pare affermarsi tale principio, in quanto si dispone che «quando si limita a concedere l'accesso non è responsabile il provider della violazione del diritto d'autore». Mentre nell'ordinanza del Tribunale di Teramo del 11 dicembre 1997, cit., la legittimazione passiva del provider viene esclusa in virtù del, non meglio precisato, contratto "ripassato" tra questi e l'utente.

Alla luce delle considerazioni svolte, a tutt'oggi, la soluzione preferibile pare quella auspicata dalla dottrina americana prevalente, la quale - in ragione della natura composita del mezzo, della pluralità di situazioni di volta in volta prospettabili e dell'arduo compito di controllo spettante ai diversi operatori - ritiene opportuno applicare un metodo di valutazione e risoluzione delle questioni c.d. case by case, il quale, evitando l'irrigidimento del sistema, si basa su un law-by-analogy approach (50).

Note:

(46) Per alcune considerazioni, v. M. Cammarata, *Internet, diritto e politica, non c'è da stare allegri*, in *Interlex*, 57, 2 luglio 1998, e in www.interlex.com/regole/allegri.htm.

(47) In *Giust. civ.*, 1998, 1, 258, con nota di Albertini.

(48) Così anche Trib. Roma 22 luglio 1998.

(49) Così P. Costanzo, *I newsgroups al vaglio dell'Autorità giudiziaria (ancora a proposito della responsabilità degli attori d'Internet)*, in *Dir. informaz. e informat.*, 1998, 811.

(50) Oltre agli Autori nordamericani già citati, v. L.E. Becker, *The Liability of Computer Bulletin Board operators for defamation posted by others*, in *Connecticut Law Review*, vol. 22, 1989, 203-238; più critico nei confronti di una soluzione di tal fatta, T. Hardy, *The proper legal regime for cyberspace*, in *Pittsburg Law Review*, autunno 1994.

IN VETRINA

COLLANA QUADERNI

RIVISTA DI DIRITTO PRIVATO

IL DIRITTO DELLA TRANSIZIONE

Agostino Gambino, Natalino Irti, Nicolò Lipari,
Vincenzo Roppo

Kluwer Ipsoa, 1998. pagg. 80, L. 25.000
(000016371)

Offre il documento introduttivo e le relazioni dei convegni della Rivista di diritto privato sul tema «Il diritto della transizione»: PRIVATIZZAZIONE E LIBERALIZZAZIONE (Roma, 11 aprile 1997) e IL MERCATO - INIZIATIVA PRIVATA E REGOLE GIURIDICHE (Milano, 16 maggio 1997).

I PATTI SULLA RISOLUZIONE PER INADEMPIMENTO

Francesco Delfini

Kluwer Ipsoa, 1998, pagg. 112, L.28.000
(000016372)

Il tema affrontato dalla monografia è quello dei patti limitativi nella risoluzione del contratto per inadempimento. La prassi commerciale sente sempre di più l'esigenza di stabilizzazione del rapporto contrattuale al fine di garantire la tutela dei contraenti con rimedi giuridici diversi dalla risoluzione per inadempimento, che comporterebbe lo scioglimento del contratto. L'Autore analizza ipotesi di patti applicati a numerose fattispecie contrattuali (contratto a favore di terzo, leasing, subappalto, locazione, ecc.) dando conto della più autorevole dottrina e con richiami alla giurisprudenza.